

R.G. n. 2201-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

Sezione Lavoro e Previdenza

Il Giudice,

all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. ,

lette le istanze ed esaminati gli atti,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 700 c.p.c. in corso di causa

nella causa iscritta al R.G. n. 2201-1/2024

tra

CATINELLA ISABELLA (C.F.: CTNSLL68R70I754Z), rappresentata e difesa dell'Avv. Carmela IEMULO;

- ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa (C.F. 80001830894), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla funzionaria Dott.ssa Laura Musumeci congiuntamente e/o disgiuntamente alla Dott.ssa Luisa Giliberto;

- resistenti

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso unitamente al giudizio di merito CATINELLA Isabella esponeva :

- di essere stata inserita nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA,

valida per il triennio 2017-2020, col punteggio di 10,50;

- di aver ricevuto una proposta di supplenza fino al febbraio 2020;

- di aver subito, in forza del decreto di rettifica prot. 1000/2020 dell'IPSAR Federico II di Svevia, la decurtazione del punteggio, con conseguente revoca della citata proposta di nomina e, stante la collocazione in graduatoria in posizione non più utile, di non aver più ricevuto convocazioni;

- di essere stata inserita, in sede di aggiornamento della nuova graduatoria di circolo e di istituto di III fascia ATA, valevole per il triennio 2021-2024, con il punteggio di 7,75 per il profilo di assistente amministrativo e di 7,75 per il profilo di collaboratore scolastico proprio in considerazione della superiore rettifica;

- di aver promosso giudizio, iscritto al n. 722/2022 R.G., all'esito del quale, il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 455/2023 *“riconosceva la illegittimità della decurtazione del punteggio operata e riconosceva il diritto al corretto punteggio nella graduatoria 2021/2024 pari 13,25, ordinando alla PA di convalidare il relativo punteggio e riformulare la graduatoria assegnando alla ricorrente i corretti punti nonché di riconoscere il punteggio per il periodo dal 20/01/2020 al 25/01/2020”*;

Deduceva che, in ragione dell'errato punteggio, non aveva ricevuto convocazioni annuali, ma solo le seguenti supplenze temporanee:

a.s. 2019/2020:

dal 21/10/2019 al 18/01/2020 XVI ISTITUTO COMPRENSIVO

dal 20/01/2020 al 25/01/2020 2 ISTITUTO COMPRENSIVO A. VOLTA

dal 28/02/2020 al 15/03/2020 3 ISTITUTO COMPRENSIVO S. TODARO

a.s. 2022/2023:

dal 23/11/2022 al 25/11/2022 14[^] ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE K.WOJTYLA

dal 26/11/2022 al 4/12/2022 14[^] ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE K.WOJTYLA

Dal 16/01/2023 al 18/10/2023 3 ISTITUTO COMPRENSIVO

Dal 19/10/2023 al 31/12/2023 XVI ISTITUTO COMPRENSIVO

Dal 14/02/2023 al 30/04/2023 I ISTITUTO COMPRENSIVO PRINCIPE DI NAPOLI

Dal 1/05/2023 al 8/06/2023 I ISTITUTO COMPRENSIVO PRINCIPE DI NAPOLI

Riceveva, infine, supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 in esito alla rettifica della graduatoria in esecuzione della richiamata sentenza.

Rappresentava, poi, che all'esito di apposita istanza di accesso agli atti, aveva appreso che, nel periodo di vigenza della graduatoria, gli istituti interessati avevano stipulato contratti a tempo determinato con numerosi aspiranti collocati in graduatoria con punteggio inferiore alla ricorrente.

Alla luce di tali premesse, lamentava di aver subito un grave danno nelle more dell'esecuzione della sentenza non ricevendo le proposte di nomina cui aveva diritto, in ragione della collocazione in graduatoria e, conseguentemente, non stipulando i relativi contratti, con mancato riconoscimento della retribuzione e del punteggio che le sarebbero spettati. Aggiungeva, poi, che ove avesse stipulato i contratti che le erano stati illegittimamente negati in ragione dell'errore commesso nella rettifica del punteggio, avrebbe avuto diritto al seguente punteggio:

a.s. 2020/2021 punti 5 e mesi 10 di servizio

a.s. 2021/2022 punti 5 e mesi 10 di servizio

per un totale di punti 10 e mesi 20 di servizio persi.

Conseguentemente, in fase di nuovo aggiornamento della graduatoria ATA terza fascia per il successivo triennio/biennio, avrebbe potuto sommare il superiore punteggio al punteggio di 13,25 (già posseduto in precedenza); in caso di riconoscimento del servizio che avrebbe dovuto prestare, poi, avrebbe avuto la possibilità di inserimento nella graduatoria di prima fascia ATA ai fini dell'ottenimento di incarichi a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale.

Sulla base di tali premesse, domandava, in via cautelare, di *“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini giuridici a cui aveva diritto in caso di attribuzione della supplenza annuale come indicata in premessa per gli aa.ss 2020/2021 mesi 10 di servizio e 2021/2022 mesi 10 di servizio quale Collaboratore Scolastico, per gli incarichi a tempo determinato stipulati durante il periodo di vigenza della graduatoria provinciale ATA triennio 2017/2020 e 2021/2024 profilo Collaboratore Scolastico con gli aspiranti collocati in posizione inferiore a quella della ricorrente giusta sentenza del Tribunale di Siracusa sezione lavoro n.455/2023 del 23/05/2023, passata in giudicato, che ha annullamento gli atti illegittimi di decurtazione del punteggio ed errata collocazione in graduatoria adottati dalla PA con condanna della PA all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti ai fini dell'inserimento in prima fascia e all'aggiornamento del corretto punteggio nella terza fascia nelle graduatorie del triennio in fase di pubblicazione ed in uso dal 1/09/2024 per il seguente triennio”*.

Con memoria per la fase cautelare si costituivano le amministrazioni resistenti eccependo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela ex art. 700 c.p.c..

In particolare, deducevano che, in forza dell'ordinanza cautelare del 31.10.2022, resa nel giudizio promosso dalla ricorrente e definito con la sentenza sopra richiamata (che aveva confermato, sul punto, la tutela concessa ex art. 700 c.p.c.), era stato riconosciuto a CATINELLA Isabella il punteggio di 13,25 nelle graduatorie provinciali ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico per il triennio 2021-2024 e che, proprio in virtù di tale riconoscimento, la ricorrente era stata destinataria di proposte di nomina e aveva svolto servizio in virtù di contratti stipulati a tempo determinato.

Aggiungevano che per il triennio 2024/2027, a seguito della domanda presentata dalla ricorrente di inserimento di aggiornamento terza fascia ATA, profilo O.S. (operatore scolastico), C.S e A.A., la scuola polo (I.I.S. Rizza di Siracusa), aveva convalidato un punteggio pari a 17,02 per il profilo c.s., in fase di approvazione della graduatoria definitiva.

Quanto al *fumus boni iuris*, eccepivano la genericità delle allegazioni della ricorrente in ordine all'indicazione dei contratti a tempo determinato che avrebbe ottenuto se il punteggio non fosse stato decurtato e poi riconosciuto con la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 455/2023 (non essendo specificati i nominativi, i punteggi e la durata dei contratti dei collaboratori scolastici che l'avrebbero superata, né che le istituzioni scolastiche, presso le quali detti collaboratori avrebbero ottenuto la supplenza, siano coincidenti con quelle che la ricorrente ha indicato nella domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2017/2020 e in quello successivo).

Quanto al *periculum in mora*, deducevano che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, ove provato, avrebbe carattere essenzialmente patrimoniale e, di conseguenza, non integrerebbe i requisiti dell'irrimediabilità ed irreparabilità necessari per la concessione della tutela d'urgenza.

Quanto al dedotto danno alla sfera professionale per impossibilità di aspirare al conferimento delle supplenze poiché collocata in posizione inferiore in graduatoria nel triennio 2024/2027, evidenziavano che già a partire dal 2022 (ossia, in corso di triennio di validità della graduatoria di Terza Fascia 2021/24) la ricorrente è stata destinataria di incarichi a tempo determinato, con la conseguenza che, essendo ormai concluso il triennio 2021-2024 non potrebbe ritenersi sussistente alcun danno grave e irreparabile. Mentre, per il nuovo triennio di validità della graduatoria di terza

fascia 2024/27, ha ottenuto, in fase di approvazione definitiva, l'elevato punteggio di 17,02 per c.s., che gli consente di ricevere incarichi annuali, se sol si consideri che, per come asserito dalla stessa ricorrente, nell'anno scolastico 2023/2024, con l'esiguo punteggio di 13,25 ha ricevuto un incarico annuale.

All'esito dello scambio di note difensive, anche sulla integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, le parti insistevano nelle rispettive istanze e allegazioni e il giudice riservava la decisione.

La domanda cautelare è infondata e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

In punto di diritto, occorre premettere che requisiti comuni a tutti i provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. sono il *fumus boni iuris*, cioè la verosimiglianza del diritto del ricorrente e la probabile fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, e il *periculum in mora*, e cioè che nel tempo occorrente per far valere in via ordinaria i diritti che si assumono lesi possa verificarsi un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, con particolare rilevanza ai fini che interessano in questa sede, deve evidenziarsi che tale requisito assume connotazione peculiare, dovendosi accertare, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, se la situazione giuridica soggettiva fatta valere sia, nel tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria, minacciata da un pregiudizio *imminente* ed *irreparabile*. Nello specifico, come ribadito da costante giurisprudenza, l'imminenza del pregiudizio al diritto vantato si identifica con l'attualità del medesimo e l'irreparabilità si configura, dal canto suo, non solo qualora il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o qualora il risarcimento non sia suscettibile di valutazione patrimoniale, ma anche tutte le volte in cui la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio.

Tale requisito, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, deve risultare da una prova puntuale e specifica, al fine di evitare lo stravolgimento del rimedio ex art. 700 c.p.c. e la sua sostanziale trasformazione in rimedio a carattere ordinario.

Ed invero, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è uno strumento straordinario che la legge fornisce solo quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, con

l'ovvia conseguenza che l'esistenza del *periculum in mora* deve essere verificata in concreto e caso per caso, in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, ne venga compromessa la situazione personale e familiare e il suo equilibrio psicofisico. Da qui la necessità per il ricorrente di allegazioni concrete e puntuali che permettano a controparte l'esercizio di un'effettiva difesa e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.

Alla luce dei principi esposti, nella fattispecie in esame, occorre richiamare le allegazioni di parte ricorrente che, in ordine al requisito del *periculum*, ha dedotto che l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio debbano essere individuati nella *"1. Impossibilità di aspirare al conferimento delle supplenze poiché collocata in posizione inferiore in graduatoria triennio 2024/2027; 2. Pregiudizio personale e professionale irreparabile determinato dalla irragionevole blocco dell'attività professionale per la quale la ricorrente ha maturato titoli e formazione, con stato di disoccupazione, per la durata del giudizio di merito e, quindi, molti mesi, se non anni, di inattività, con impossibilità di espletare concretamente la propria attività lavorativa specifica"*.

Tali deduzioni, ad avviso del Tribunale, non appaiono idonee ad integrare la sussistenza del *periculum* nel senso sopra indicato.

In particolare, parte ricorrente, sembra paventare, per di più in via del tutto generica, una lesione di tipo economico, consistente nell'impossibilità di aspirare a incarichi di supplenza e, conseguentemente, alla relativa retribuzione, senza però dedurre circostanze, concrete e verificabili, che consentano di apprezzare siffatta lesione come grave e, soprattutto, irreparabile.

Ed invero, la perdita economica che consegue alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa è, per definizione, risarcibile, e nella specie non è stata correlata ad esigenze di ordine alimentare (o primarie) che non siano fronteggiabili diversamente nelle more del giudizio ordinario.

Si osserva, in particolare, che dall'atto introduttivo non emerge l'effettiva situazione socio-economica della parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere di allegazioni concrete e puntuali in ordine, ad esempio, alla propria situazione personale e familiare o alla necessità di affrontare spese indilazionabili.

Difettano, in altri termini, allegazioni dalle quali emerga che la mancata concessione del provvedimento cautelare qui invocato nel tempo occorrente per il giudizio ordinario possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.

A ciò si aggiunga che la sussistenza del paventato pregiudizio è esclusa da quanto dedotto dalla stessa ricorrente, che ha evidenziato di aver ottenuto un incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 con il riconoscimento del punteggio di 13,25 per c.s.; circostanza che, valutata unitamente alla mancanza di qualsiasi allegazione in ordine alla situazione lavorativa alla data dell'ultima udienza, consente di presumere che, sulla base del maggiore punteggio di 17,02 per c.s. riconosciuto per la graduatoria del triennio 2024/2027, la ricorrente potrà ottenere incarichi annuali. Da ultimo, occorre evidenziare che la ricorrente non ha né allegato né dimostrato la lesione di valori fondamentali (tutelati a livello costituzionale), né che tali valori siano esposti a concreto pregiudizio nel tempo occorrente per conseguire la tutela in via ordinaria.

In definitiva, ritiene in Tribunale che la ricorrente si sia imitata a dedurre pregiudizi di natura meramente economica (perdita di *chance* o perdita di esperienza curriculare) che, come tali, essendo pienamente e interamente risarcibili, non rivestono il carattere dell'irrimediabilità richiesto, sotto il profilo del *periculum in mora*, per la concessione del provvedimento d'urgenza.

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, deve quindi escludersi che siano sussistenti, nel caso concreto, la imminenza e la irreparabilità del pregiudizio, durante il tempo occorrente a far valere le ragioni della ricorrente in via ordinaria.

Il diritto fatto valere appare suscettibile, in conclusione, di essere scrutinato nell'ordinario giudizio di merito, per il quale deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati inseriti nella graduatoria triennale ATA 2024/2027.

Tanto basta per condurre al rigetto dell'istanza cautelare, con conseguente assorbimento della questione avente ad oggetto l'accertamento in ordine al *fumus boni iuris*.

La pronuncia sulle spese di lite deve essere adottata all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, assorbe ogni altra difesa spiegata nella presente fase cautelare, così provvede:

- rigetta la domanda cautelare;

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati , assegnando a parte ricorrente termine sino al 5.3.2025 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
- spese al merito.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siracusa, 30/01/2025

Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta